### Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

# REGOLAMENTO DI ATENEO INERENTE IL BENEFICIO DELLE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. 68/2012

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1553/2012 del 27/12/2012)

#### **INDICE SOMMARIO**

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Procedimento per la concessione del beneficio
- Art. 3 Svolgimento dell'attività
- Art. 4 Borsa di studio
- Art. 5 Compiti del responsabile della struttura
- Art. 6 Doveri dello studente
- Art. 7 Sanzioni

## Art. 1 – Finalita' e oggetto.

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 della D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, individua ed attua, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

## Art. 2 – Procedimento per la concessione del beneficio

- 1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio di Previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare al beneficio.
- 2. Con delibera dei competenti Organi Accademici vengono individuati per ogni anno accademico:
  - a) il numero complessivo delle borse di studio da attribuire agli studenti mediante bando di concorso;
  - b) l'ammontare della borsa di studio attribuibile a ciascuno studente;
  - c) i requisiti per la concessione del beneficio, tali da valorizzare il merito negli studi;
  - d) le modalità di selezione dei beneficiari, con attribuzione della precedenza, a parità di curriculum formativo, agli studenti in condizioni economiche disagiate;
  - e) il numero massimo di ore di attività effettuabili da ciascuno studente, comunque non superiore a 200 per ciascun anno accademico.

## Art. 3 – Svolgimento dell'attività.

- 1. Gli studenti vincitori del bando di cui al comma precedente svolgono l'attività nei modi e nei tempi compatibili con l'assolvimento degli obblighi formativi, presso le strutture universitarie individuate da apposito provvedimento dirigenziale.
- 2. L'attività può essere svolta anche presso l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), il Centro Universitario Sportivo Bologna (CUSB), i Comuni di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, gli Enti di sostegno dei Campus della Romagna, nell'ambito dei servizi che questi enti svolgono a favore degli studenti universitari in collaborazione con l'Ateneo.
- 2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento dell'attività.

#### Art. 4 - Borsa di studio.

- 1. L'attività prestata dallo studente comporta il riconoscimento di una borsa di studio, il cui importo, parametrato al numero di ore di attività svolte, viene determinato annualmente dai competenti Organi Accademici.
- 2. La borsa di studio riconosciuta allo studente viene liquidata in un'unica soluzione al termine dell'attività ed è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui.
- 3. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

## Art. 5 – Compiti del responsabile della struttura

- 1. Il Responsabile della struttura o dell'Ente esterno, presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è responsabile della stessa ed è tenuto a:
  - a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal presente Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare;
  - b) concordare con lo studente i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso;
  - c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
  - d) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza:
  - e) entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, esprimere la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente e comunicare il numero di ore effettuate;
  - f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento;

#### Art. 6 – Doveri dello studente

- 1. Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:
  - a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
  - b) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
  - c) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
  - d) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
  - e) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
  - f) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.
- 2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo all'anno accademico successivo.

#### Art. 7 - Sanzioni

- 1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque antro il termine massimo assegnato all'inizio della collaborazione.
- 3. Il mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi dà luogo alla decadenza della concessione del beneficio.

4.	In ogni caso o parametrata all	di interruzione l'attività effettiv	dell'attività vamente prest	è fatta ata.	salva	la	liquidazione	della	borsa	di	studio